

## X LEGISLATURA - PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 1

&lt;&lt;Proposta di modifica dell'articolo 10 del regolamento consiliare&gt;&gt;

## TESTO PRESENTATO DAI PROPONENTI

&lt;&lt;Proposta di modifica dell'articolo 10 del regolamento consiliare&gt;&gt;

## Art. 1

*(Sostituzione dell'articolo 10 del Regolamento consiliare)*

1. L'articolo 10 del Regolamento consiliare è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 10

*(Costituzione dei gruppi consiliari)*

1. Entro sette giorni dalla prima seduta dopo le elezioni, i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto al Segretario generale del Consiglio a quale gruppo consiliare intendano appartenere.

2. Ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, è composto da almeno tre consiglieri. **Può essere composto da due Consiglieri purché unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali. Può inoltre essere composto da due Consiglieri se assume la medesima denominazione della lista elettorale in cui sono stati eletti i Consiglieri e purché questa rappresenti una formazione politica presente nel Parlamento nazionale.**

3. I Consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione di appartenenza di cui al comma 1 o non appartengano ad alcuno gruppo consiliare o non possano costituire un gruppo ai sensi del comma 2, costituiscono un unico gruppo misto. In tal caso possono dichiarare, nei modi di cui al comma 1, la propria appartenenza ad una forza politica presente nel gruppo misto.>>.

## TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

&lt;&lt;Proposta di modifica dell'articolo 10 del regolamento consiliare&gt;&gt;

## Art. 1

*(Sostituzione dell'articolo 10 del Regolamento consiliare)*

1. L'articolo 10 del Regolamento consiliare è sostituito dal seguente:

## &lt;&lt;Art. 10

*(Costituzione dei gruppi consiliari)*

1. Identico

2. Ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, è composto da almeno tre consiglieri.

3. Identico.>>.

## X LEGISLATURA - PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 1

&lt;&lt;Proposta di modifica dell'articolo 10 del regolamento consiliare&gt;&gt;

**Art. 2**  
**(Norma transitoria)**

**1. L'articolo 10 del Regolamento consiliare, come sostituito dall'articolo 1, ha effetto a decorrere dalla XI legislatura.**

**2. Fino alla cessazione della X legislatura, si applica la seguente disciplina:**

**a) qualora uno o più Consiglieri intendano costituire un nuovo gruppo consiliare o aderire ad un gruppo esistente sono tenuti a dichiararlo per iscritto al Segretario generale del Consiglio;**

**b) ciascun gruppo consiliare, che assume una propria denominazione, è composto da almeno tre Consiglieri; può essere composto da due Consiglieri purché unici eletti in uno stesso gruppo di liste circoscrizionali; può inoltre essere composto da due Consiglieri se assume la medesima denominazione della lista elettorale in cui sono stati eletti i Consiglieri e purché questa rappresenti una formazione politica presente nel Parlamento nazionale;**

**c) i Consiglieri che non possano costituire un gruppo ai sensi della lettera b), confluiscono nel gruppo misto; in tal caso possono dichiarare, nei modi di cui alla lettera a), la propria appartenenza ad una forza politica presente nel gruppo misto.>>.**